Provincia di Alessandria

Derivazione n. 102 - Determinazione n. 1033 - 73258 del 19/11/2019 - Ditta Boidi Carlo - Rinnovo e trapasso della concessione di derivazione d'acqua ad uso agricolo (irriguo) dal Fiume Bormida in Comune di Castellazzo Bormida.

## IL DIRIGENTE DI DIREZIONE

(omissis)

## **DETERMINA**

- 1) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, il rinnovo ed il trapasso della concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Bormida, in Comune di Castellazzo Bormida, a favore del Sig. Boidi Carlo (Cod. Fisc. "omissis") in qualità di Titolare dell'omonima impresa individuale (Part. IVA "omissis"), con sede legale in Castellazzo Bormida Strada Raviaro, n. 2210/A (pec: carlo.boidi@pec.agritel.it). La concessione è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 18/12/2019, giorno successivo alla scadenza della precedente concessione accordata con Determinazione Dirigenziale n. 132/17025 del 07/02/2005, nella misura massima di 21,00 l/s e media di 4,60 l/s ad uso agricolo (irrigazione a pioggia di 20.65.03 ettari di terreni);
- 2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 13/11/2019, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti. Il concessionario si impegna:
- a) a corrispondere, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 20/2002, il canone stabilito nella misura di legge, sulla base di specifica richiesta formulata dalla Regione Piemonte, rideterminato con le modalità e secondo le periodicità definite dalle normative vigenti, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio dell'anno di riferimento;
- b) a lasciar defluire liberamente a valle della captazione la portata minima istantanea di 1.273 l/s; (omissis)

Il Dirigente - Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale Claudio Coffano

Estratto del disciplinare:

Art. 7 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

(omissis)

Saranno eseguite e mantenute a carico del Concessionario tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Fiume Bormida in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

(omissis)